Le novità di Eurojusitalia

La banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "italiana" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

http://www.eurojusitalia.eu/

Aggiornamento al 13 luglio 2026

Rifiuti. In un contenzioso amministrativo ove una società di stoccaggio di rifiuti ha opposto al Comitato tecnico della regione Marche i dati del proprio monitoraggio interno anziché le soglie massime previste nell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, la Corte ha affermato che la nozione di "presenza di sostanze pericolose" non può essere determinata basandosi esclusivamente su un sistema di monitoraggio continuo implementato dal gestore, poiché tale metodo non garantisce di per sé la valutazione dei rischi richiesti dalla Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. L'autorità competente deve considerare le capacità massime di stoccaggio o trattamento indicate nell'autorizzazione all'esercizio, parametri ritenuti indicatori obiettivi e coerenti con il principio di precauzione.
Sentenza del 9.7.2026, causa **C-224/24**, *Eredi Raimondo Bufarini II*, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato

Leggi il testo integrale della sentenza QUI

Affidamenti *in house* del servizio di trasporto pubblico locale (TPL). In un contenzioso amministrativo sull'aggiudicazione diretta di servizi di TPL disposta dalla Provincia di Bolzano a favore di un operatore interno, contestata per la carenza di un'analisi sul

trasferimento del rischio operativo e per l'omessa motivazione rafforzata richiesta dall'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (che impone, in caso di ricorso all'affidamento *in house*, di dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività), la Corte ha affermato che l'aggiudicazione diretta ai sensi del Regolamento n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia) deve sempre implicare un trasferimento di rischio operativo all'operatore. Inoltre, la Corte ha sancito che il diritto UE non osta a normative nazionali (come l'art. 192, comma 2, codice dei contratti pubblici) che, pur non vietando l'affidamento, condizionano il ricorso all'*in house* a stringenti oneri motivazionali.
Sentenza del 9.7.2026, **causa C-856/24,** *Sad Trasporto Locale*, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato

Leggi il testo integrale della sentenza QUI

L'opinione dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona: Amazon è un operatore postale. Secondo l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, le società del gruppo Amazon in Italia svolgono attività riconducibili ai servizi postali, dalla logistica alla distribuzione tramite *locker* e al coordinamento dei trasporti. Pertanto, l'obbligo previsto dalla normativa italiana di ottenere un'autorizzazione per tali servizi è compatibile con il diritto UE (Direttiva 97/67/CE sui servizi postali).
Conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona del 9.7.2026 nelle cause riunite **C-535/25, C-536/25, C-537/25**, *Amazon Italia Logistica e a.* su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato.

Leggi il testo integrale delle conclusioni dell'avvocato generale QUI

Prossimamente

- Sentenza nella causa C-401/25, *Elettronica Industriale II* [in tema di prestazione di servizi]
- Sentenza nella causa C-421/24, *AGCOM* [in tema di giochi e scommesse online]
- Sentenza nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, *FIGC e CONI* [principi di diritto dell'Unione]